

STATUTO
DELLA PIA ASSOCIAZIONE DI MARIA SANTISSIMA ADDOLORATA ERETTA
NELLA CHIESA DELLO SPIRITO SANTO IN MESSINA

Titolo 1° "SCOPO DELL' ASSOCIAZIONE"

Art. 1° Lo scopo di questa Associazione si è:

- a) Il mantenimento ed esercizio del Culto verso Maria SS. Addolorata.
- b) L' opera funeraria fra i soci.
- c) Aiuto ed assistenza agli stessi in caso d' infermità.
- d) Le opere di beneficenza.

Titolo 2°

Art. 2° Si compone di individui di ambo i sessi di irrepreensibile condotta, di specchiata fede cattolica e che frequentano i Sacramenti.

Art. 3° I soci saranno effettivi ed onorari.

Saranno proposti ad onorari i cittadini distinti per ingegno e moralità.

Titolo 3°

Art. 4° L' Associazione in atto ha la sua sede nella Venerabile Chiesa dello Spirito Santo.

Art. 5° E' rappresentata dal Presidente o da chi ne fa le veci. E' amministrata da un Consiglio direttivo di numero undici Consiglieri, di cui uno assumerà le funzioni di Presidente, Vice Presidente, Cassiere e Segretario.

Vi sono numero sedici soci Ospedalieri. Un assistente Ecclesiastico, un Sanitario, un Confaloniere ed un vice.

Titolo 4° "AMMISSIONE DEI SOCI": Dritti e doveri degli stessi.

Art. 6° Tutti i cittadini maggiori di età domiciliati in Messina che hanno ivi residenza, possono essere ammessi.

Art. 7° I minori degli anni 21 e maggiori degli anni 15 potranno ammettersi come soci. La domanda sarà avanzata dal padre, o da chi ha la rappresentanza, assumendo l' obbligazione per il rappresentato.

Art. 8° Per essere ammesso come socio bisogna chiederlo per iscritto, o a voce, al Presidente, questi lo parteciperà immediatamente ai componenti il Consiglio direttivo, i quali assuntene informazioni e costatatone lo stato fisiologico, passerà, previa deliberazione motivata, non più tardi di giorni otto, all' ammissione. Nel caso negativo la domanda si avrà come non mai avvenuta.

Il Consiglio Direttivo, nominerà i Soci Ospedalieri. Sarà di dritto Assistente Ecclesiastico il Rettore della Chiesa ove ha sede l' Associazione. I soci onorari verranno proposti e scelti ad unanimità dal Consiglio Direttivo.

Art. 9° Ogni socio all' atto dell' ammissione, dall' età di anni 15 a 20 pagherà £. 1, da anni 21 ad anni 30 pagherà £. 1, 50, dal 31° anno ai 40 anni pagherà £. 4, dal 41° anno ai cinquanta anni pagherà £. 6; dal 51° anno in poi il diritto di ammissione sarà fissato dal prudente arbitrio del Consiglio di Amministrazione. Pagherà pure la retta mensile di cent. 30.

Art. 10° I soci minori di età pagheranno solo lire una per tassa d' ammissione.

Art. 11° Il socio onorario non pagherà somma alcuna, prenderà parte alla discussione, emetterà pareri e consigli, ma non avrà diritto al voto. Non ha diritto all' Opera funeraria.

Art. 12° Il socio temporaneamente assente avrà sempre l' obbligo di pagare il mensile, il moroso per mesi due consecutivi sarà interpellato per iscritto, perseverando nella mora sarà depennato dal numero dei soci.

Art. 13° E' obbligo d' ogni socio il rispetto dovuto al Consiglio Direttivo, l' affetto a tutti i soci, ispirarsi alla sanzione del proprio dovere in famiglia ed in società, menando vita onesta e laboriosa.

Art. 14° Essendo stabilito il titolo 2°, art. 1° del presente Statuto, che i soci di questa Pia Associazione debbono essere d' irrepreensibile condotta, di specchiata Fede cattolica, e che frequentano i Sacramenti, ne risulta che tutti i Soci debbono osservare i seguenti atti religiosi:

a) Le sedute debbono cominciare con una lettura spirituale e preghiera e conchiudersi parimenti con la preghiera.

b) Nelle principali festività dell' anno i socii e le socie intervverranno, dopo essersi regolarmente confessati, assisteranno devotamente alle sacre funzioni, e si faranno indi la S. Comunione. A Pasqua faranno assieme il Santo Precetto.

c) Ogni Domenica e feste, potendo, intervverranno alla S. Messa che si celebra nella Chiesa dello Spirito Santo. E una volta l' anno nella S. Quaresima, tutti i socii e le socie intervverranno agli Esercizi Spirituali nella chiesa dello Spirito S. che dovranno farsi anche a spese dell' Associazione.

d) I soci e le socie quali appartenenti alla SS. Vergine Addolorata terranno sempre presente che per confortare la Santissima Vergine nei suoi Dolori, dovranno prima di tutto guardarsi da ogni peccato; dovranno tenere una condotta irrepreensibile, da veri cristiani, si guarderanno bene di dire cattive parole, e soprattutto si guarderanno di lavorare la festa.

Art. 15° E' ammesso reclamo all' assemblea avverso le deliberazioni del consiglio direttivo.

Titolo 5°

Art. 16° "IMPEGNI SOCIALI": Ogni anno nella 3° Domenica di Settembre sarà festeggiata la solennità di Maria SS. Addolorata. Saranno eseguite altre funzioni e cerimonie religiose, sanzionate dalla Chiesa, e tra queste specialmente la Novena e Festa dello Spirito Santo coi tre giorni di Quarantore e le funzioni della Settimana Santa col S. Sepolcro quando vi siano Sacerdoti sufficienti per questa sacra funzione. Inoltre l' Associazione farà celebrare a sue spese la S. Messa tutte le Domeniche e feste, nella Chiesa dello Spirito Santo per tutti i Socii vivi e defunti e per la santa prosperità di essa Pia Associazione. Vi sarà un' opera di beneficenza.

Art. 17° Ammalato un socio la famiglia lo parteciperà ad un componente il Consiglio Direttivo, che curerà l' immediato servizio sanitario, colla visita gratuita del medico ed assistenza dei socii Ospedalieri e dei componenti il Consiglio Direttivo.

Art. 18° Morendo un socio, la salma in corteo sarà accompagnata da tutti i soci al Camposanto. L' associazione appresterà una cassa mortuaria di lusso ed una corona. Il seppellimento, trasporto del cadavere dalla casa alla Chiesa, la costruzione di una cassa di abete e di una cassa di zinco saranno a spese dell' associazione.

Art. 19° Saranno nella Chiesa ove ha sede l' associazione, recitati dai consoci i sacri uffici e sarà a peso dell' associazione un funerale colla celebrazione di numero cinque messe basse ed una cantata. Si leggerà sulla porta della Chiesa la seguente iscrizione: "ESEQUIE PER N. N. L' ASSOCIAZIONE DI MARIA SS. ADDOLORATA OFFRE".

Art. 20° Morendo un socio, fuori Messina, la spesa stanziata per il trasporto del cadavere, cassa di abete e di zinco, come si legge nell' art. 18, se la moglie dell' estinto o il padre, o l' erede iscritto che convivono collo stesso, la richiederanno, sarà coll' ordine sopra detto consegnata: non richiesta sarà invertita in suffragi o in beneficenza, secondo il provvedimento che piglierà il Consiglio Direttivo.

Art. 21° In caso di epidemia cessano gli obblighi impressi negli art. 18, 19, 20. Vi sarà un solo funerale per suffragio pro defunctis ed in commemorazione degli stessi.

Titolo 6°

Art. 22° "NOMINA DELLA RAPPRESENTANZA ATTRIBUZIONI":

I componenti il Consiglio Direttivo, il Confaloniere ed il Vice saranno nominati dalla universalità dei soci, in Assemblea Generale, non più tardi della 1° Domenica di Agosto e del 15 Gennaio a maggioranza di voti ed a scrutinio segreto. Dureranno in carica per anni due e potranno immettersi nell' esercizio della carica dietro l' approvazione di S. E. Monsignor Arcivescovo pro tempore, senza di che la nomina non sarà valida. I componenti il Consiglio Direttivo, il Confaloniere ed il Vice dureranno in carica sino al giorno in cui Monsignor Arcivescovo avrà approvato la elezione dei novelli superiori. Il Sanitario sarà proposto e scelto dal Consiglio Direttivo, l' Assemblea per alzata e seduta approverà o no. Durerà in carica finchè non verrà sostituito.

Art. 23° L' Assistente Ecclesiastico interverrà in ogni seduta dell' Assemblea e del Consiglio e vi avrà voto deliberativo. Il medesimo potrà farsi rappresentare da altro Sacerdote di sua fiducia, scelto tra i soci ecclesiastici, facendone esplicita dichiarazione al Presidetne.

Art. 24° E' attribuzione della rappresentanza verificare e controllare lo stato di cassa e dei registri, curare la esecuzione delle liberazioni prese dall' assemblea: formulare gli ordini del giorno per le riunioni; sorvegliare tutto il corpo sociale; cooperarsi a derimere i malintesi fra i soci, dissipare i rancori non mancando, nei limiti della legalità difendere il socio ingiustamente attaccato.

Art. 25° Il Presidente firma gli atti dell' Associazione e rilascerà i mandati di pagamento. Il Vice Presidente coadiuverà il Presidente ed in sua assenza ne eserciterà le attribuzioni. Entrambi assenti, farà le funzioni un componente del Consiglio Direttivo, più anziano di età.

Art. 26° Il Cassiere ha obbligo di curare l' esazione di tutte le somme di pertinenza del Sodalizio e dovrà semestralmente presentare i conti al Consiglio Direttivo, al quale rilascerà dichiarazione del denaro esistente in cassa.

Non potrà detenere somma maggiore di " Lire duecento ", il dippiù dovrà versarlo in una cassa di risparmio, designata dal Consiglio Direttivo, con libretta intestata in nome suo. Non potrà erogare somma alcuna senza mandato il quale sarà preceduto da una deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art. 27° Il Cassiere avrà anco in deposito tutti gli oggetti d' oro e d' argento che appartengono al Pio Sodalizio, Gli altri oggetti saranno custoditi in luogo designato, e il Cassiere avrà copia dell' inventario. L' esattore sarà sotto la immediata sorveglianza del cassiere e responsabilità dell' intiero Consiglio Direttivo.

Art. 28° Spetta al Segretario la custodia di tutti i libri, note, registri ed elenco dei soci, redigere le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell' Assemblea, apporre la firma nelle istesse e nei mandati che rilascerà per ordine del presidente, spedire i biglietti d' invito per le riunioni.

Titolo 7°

Art. 29° Le adunanze saranno ordinarie e straordinarie del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. Esse avranno luogo nella Sacrestia della Chiesa dello Spirito Santo, dopo che preventivamente se ne sarà dato avviso all' Assistente Ecclesiastico Rettore della Chiesa.

Accedendo in Sacrestia dalla stessa Chiesa, bisogna che passando innanzi al Santissimo Sacramento si faccia la genuflessione, e così pure uscendone.

Art. 30° Il Consiglio Direttivo ordinariamente si adunerà una volta al mese e poi tutte le volte che lo richiederà il Presidente.

L' Assemblea si adunerà ordinariamente quattro volte l' anno nei mesi Gennaio, Marzo e Dicembre; straordinariamente poi ogni volta che il Consiglio Direttivo lo crederà necessario, o quando numero 10 ne faranno richiesta motivata al Presidente.

Art. 31° I soci saranno avvisati con biglietto, o a voce, da una persona incaricata dal Presidente. E' obbligato ogni socio d' intervenire nelle adunanze. L' assenza non giustificata sarà censurata.

Art. 32° Le adunanze in prima convocazione è legale se sono presenti due terzi dei soci effettivi di età, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli stessi.

Art. 33° Nell' Assemblea si dovrà chiedere la parola a chi presiede l' adunanza e si dovrà impiegare linguaggio temperato, calmo e civile. Il socio non potrà parlare se prima non gli è accordata la parola e dovrà attemperare a chi presiede l' adunanza. E' proibito rigorosamente, sotto pena di espulsione, l' alterarsi, l' ingiuriarsi, e cose simili. L' Assistente Ecclesiastico in tali casi potrà sospendere la seduta; ed anche domandare l' espulsione dei soci indiscreti e incorreggibili.

Art. 34° Le deliberazioni sono valide se prese a amaggioranza in parità di voto di chi presiede sarà preponderante.

Art. 35° Contro le deliberazioni della rappresentanza, potrà farsi ricorso all' Assemblea che provvederà con revoca o modifica. Di tutte le deliberazioni delle singole adunanze sarà steso verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 36° Le votazioni si faranno per alzata e seduta, salvo i casi della votazione a schede segrete e sempre in quest' ultima forma quando avrà per obbiettivo la persona.

Art. 37° Le donne non interverranno nelle adunanze, hanno dritto conoscere lo stato di cassa ed il numero dei soci appena lo richiederanno.

Titolo 8°

Art. 38° "PATRIMONIO DELLA PIA ASSOCIAZIONE":

Tutti gli oggetti acquistati dall' associazione, per l' esercizio del Culto per le pompe funebri, le oblazioni, le rette mensili, il pagamento per la commissione dei soci costituiscono Patrimonio della Pia Associazione, e non saranno permutabili o in qualsiasi modo alienabili.

Art. 39° Annualmente sarà fatto analogo inventario, riportato nel registro delle deliberazioni, ed un esemplare consegnato al Presidente.

In quanto ai doni che vengono fatti dai fedeli alla S. Immagine dell' Addolorata nella V. Chiesa dello Spirito Santo dove ha sede l' Associazione, restano sempre alla detta immagine, anche nel caso di scioglimento o di trasferimento altrove dell' Associazione.

L' Assemblea sarà edotta annualmente dallo stesso.

DISPOSIZIONI FINALI "ARTICOLO UNICO"

Fermo sempre lo scopo della Associazione, come all' articolo Primo, con deliberazioni regolamentari proposte dal Consiglio Direttivo, dall' Assemblea potrà il presente avere delle modifiche a miglior decoro ed importanza della Pia Associazione. Però qualsiasi modifica dovrà essere dall' Autorità ecclesiastica approvata. In caso di scioglimento dell' Associazione il denaro effettivo e gli oggetti permutabili in valore saranno impiegati in beneficenza tutt' altro appartenente al Culto, sarà consegnato all' Autorità Ecclesiastica S. E. Reverendissima.